

**DELIBERAZIONE N° 230**

**SEDUTA DEL 8 MAR. 2016**

DIPARTIMENTO

**OGGETTO** PO Basilicata FSE 2014.2020. Asse III Obiettivo Specifico 10.4- Approvazione Avviso Pubblico "SPIC 2020 - SPortello Impresa formazione Continua".

**ASSESSORE DIPARTIMENTO**  
**Relatore** POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO,  
**FORMAZIONE E RICERCA**

La Giunta, riunitasi il giorno 8 MAR. 2016 alle ore 14,30 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello Claudio PITTELLA Presidente	X	
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente		X
3.	Aldo BERLINGUER Componente	X	
4.	Luca BRAIA Componente	X	
5.	Raffaele LIBERALI Componente	X	

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 10 pagine compreso il frontespizio e di N° 4 allegati

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

**UFFICIO RAGIONERIA GENERALE**

<input checked="" type="checkbox"/>	Prenotazione di impegno N° 1095/2016	Missione. Programma	15.02	Cap. 57291	per € 1.800.000,00
<input checked="" type="checkbox"/>			15.02	" 57291	3.600.000,00
<input type="checkbox"/>	Assunto impegno contabile N° 3/2018	Missione. Programma	15.02	" 57291	Cap. 2.600.000,00

Esercizio 2016/2017/2018 per € 8.000.000,00

**IL DIRIGENTE**  
 dell'Ufficio Ragioneria e fiscalità regionale  
 Dott. Elio MANTI

3/03/2016

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione  integrale  integrale senza allegati  per oggetto  per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

## LA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la L.R. 2 marzo 1996, n. 12 e s.m.i., concernente la “Riforma dell’Organizzazione Amministrativa Regionale”;

**VISTA** la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

**VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., concernente le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**VISTA** la D.G.R. n. 637 del 3 maggio 2006 concernente la disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale;

**VISTA** la D.G.R. n. 227 del 19 febbraio 2014, con la quale è stata definita la denominazione e gli ambiti di competenza dei Dipartimenti regionali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale;

**VISTA** la D.G.R. n. 233 del 19 febbraio 2014, concernente il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca;

**VISTA** la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015 con la quale sono state approvate le modifiche all’assetto organizzativo, delineato dalla D.G.R. 694/2014, per le Aree istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale e della Giunta Regionale nonché è stata definita la denominazione, la declaratoria e la graduazione di ciascuna posizione dirigenziale;

**VISTA** la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015 con la quale sono stati designati i dirigenti per la direzione delle strutture dei dipartimenti regionali dell’Area istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale, come rideterminati dalla succitata D.G.R. n. 689/2015;

**VISTA** la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alle citate DD.GG.RR. n. 689/2015 e n. 691/2015;

**VISTA** la nota del Direttore Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca dell’ 8.7.2015 con cui si dispone che dal 1° luglio 2015 l’Ufficio Formazione Continua per la Competitività e l’Innovazione Organizzativa subentra in tutte le attività rivenienti e intraprese dall’ex Ufficio Gestione Interventi Formativi di Matera;

**VISTA** la Legge n. 241/1990 in tema di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi come modificata ed integrata dalla Legge n. 15/2005 3 dal D.L. 14 marzo 2005 n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005 n. 80;

**VISTO** Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore "de minimis";

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1803/2006 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1801/2006;

**VISTO** il Regolamento (UE-EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014/20;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

**VISTO** il "Codice europeo di condotta del partenariato nell'ambito dei fondi strutturali di investimento europei" approvato con il Regolamento (UE) n. 240/2014 della Commissione europea del 7 gennaio 2014;

**VISTA** la decisione di esecuzione della Commissione C (2014) 974 del 18 febbraio 2014 che, ai sensi dell'art. 90, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, definisce l'elenco delle regioni ammesse a finanziamento del FESR e del FSE per il periodo 2014/20 suddivise nelle tre categorie di regioni (regioni meno sviluppate, regioni in transizione e regioni più sviluppate) a livello della nomenclatura NUTS 2 istituita da regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio come modificato dal Regolamento (CE) n. 105 della Commissione;

**DATO ATTO** che la regione Basilicata ai sensi dell'elenco I della succitata decisione, è stata inclusa per l'intero periodo di programmazione 2014/20 tra le "regioni meno sviluppate";

**VISTA** la Proposta di Accordo di Partenariato per il periodo 2014/20 approvata dal CIPE il 18 aprile 2014, che definisce la strategia, le priorità e le modalità di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014/20, trasmessa dal Governo italiano alla Commissione europea per la relativa approvazione, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento (UE) n. 1303, nella versione del luglio 2014 integrata a seguito del negoziato informale con la Commissione europea;

**DATO ATTO** che la Regione Basilicata, in linea con l'art. 26 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e con il succitato Accordo di partenariato ha redatto le proposte dei programmi operativi 2014/20 e ha inviato le stesse in data 22 luglio 2014 alla Commissione europea tramite il sistema SFC e, specificamente, la proposta di PO FSE Basilicata 2014/2020 approvata con DGR n. 926 del 21 luglio 2014 con identificativo 2014IT05SF0PO16;

**VISTE** le osservazioni al documento trasmesso il 22 luglio 2014, come formulate dalla Commissione Europea il 24 Ottobre 2014, a norma dell'articolo 29, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

**PRESO ATTO** che il 19 Novembre 2014 l'Italia ha trasmesso, per il tramite del Sistema Informativo della Commissione Europea SFC, le informazioni supplementari richieste dalla Commissione Europea e che, successivamente, il 10 dicembre 2014 ha presentato una revisione del Programma Operativo FSE 2014-2020, così come formulata dall'Autorità di Gestione del PO FSE 2014-2020;

**VISTA** la Decisione di Esecuzione della Commissione del 17.12.2014 che approva il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" Regione Basilicata - CCI 2014IT05SFOP016;

**VISTA** la DGR n. 71 del 20.1.2015 di presa d'atto della Decisione di Esecuzione della Commissione del 17.12.2014 che approva il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" Regione Basilicata;

**VISTO** il Programma Operativo FSE Basilicata 2014-2020 – Asse III - Priorità di Investimento: 10iii: Rafforzamento della parità di accesso alla formazione permanente, per tutte le fasce di età; – Obiettivo Specifico: 10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento; – Azione: 10.4.2 Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro, compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori;

**VISTO** il documento concernente "I criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO FSE 2014-2020" approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014/2020 della Regione Basilicata del 16 giugno 2015;

**VISTA** la DGR n. 1132 del 3 settembre 2015 di presa d'atto dei criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO FSE 2014-2020;

**VISTA** la DGR n. 621 del 14.05.2015 relativa alla approvazione della Identità visiva dei Programmi comunitari 2014-2020 – Fondi SIE;

**VISTO** il documento concernente "POR FSE 2014-2020 - Strategia di comunicazione" approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014/2020 della Regione Basilicata del 16 giugno 2015;

**VISTA** la DGR n. 1427 del 10 novembre 2015 che approva la strategia di comunicazione e nomina il responsabile dell'informazione e della comunicazione del programma ai sensi dell'art. 117, comma 3 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

**VISTO** il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007- 2013;

**VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle politiche Sociali n. 2 del 02 febbraio 2009 in materia di ammissibilità delle spese e massimali di costo per attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal FSE 2007/2013;

**VISTA** la D.G.R. n. 237 del 2 Marzo 2012 – “Approvazione del Documento per l'adozione dei parametri di costo ammissibili nel quadro delle operazioni di semplificazione previste dall'art. 11.3(b) del regolamento (CE) 1081/2006 relativamente agli interventi di Formazione Continua finanziati dalla Regione Basilicata”;

**VISTA** la D.G.R. n. 981 del 5 luglio 2011, e le successive DD.GG.RR. di modifica n. 36/2013, n. 1015/2013 e n. 1549/2014 concernente il Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE Basilicata 2007-2013;

**VISTA** la L. R. n. 30 del 13.8.2015 " Sistema Integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva" - art. 12 "Formazione continua";

**VISTA** la D.G.R. n. 927 del 10 luglio 2012 che ha approvato le "Disposizioni per l'accREDITAMENTO degli organismi che svolgono attività di formazione e orientamento";

**VISTA** la DGR n. 243 del 23.2.2011 relativa al sistema regionale degli standard professionali, formativi e di certificazione delle competenze;

**VISTA** la DGR n. 1625 dell'8 novembre 2011, con la quale la Giunta Regionale ha istituito il "Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata";

**VISTO** il D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

**VISTO** il Decreto del Ministero del Lavoro del 30 giugno 2015” Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;

**VISTA** la D.C.R. 4 agosto 2009, prosiegua seduta 3 agosto 2009, n. 571. Strategia Regionale per la Ricerca, l'Innovazione e la Società dell'Informazione (SRI) – Approvazione;

**VISTA** la D.G.R. n. 911 del 21.7.2014 con cui la Giunta Regionale ha preso atto del documento sulla Smart Specialization Strategy allegato alla proposta di Programma operativo FESR 2014-2020 e le successive DD.GG.RR n. 161/2015 e n. 1133/2015 sul tema;

**VISTA** la D.G.R. n. 1758 del 29 Novembre 2011 con cui è stato approvato il documento metodologico “Verso il sistema regionale integrato della formazione continua” contenente le linee di metodo per lo sviluppo del sistema regionale della formazione continua;

**RILEVATO** che il sistema della formazione continua richiede ampie sinergie, tra gli attori pubblici e privati del sistema, che valorizzino i cambiamenti in atto e promuovano interventi efficaci in termini di qualità dei processi, di certificazione delle competenze, di monitoraggio e di coordinamento dell'offerta, rispondenti alle concrete esigenze espresse sia dal sistema delle imprese che dai lavoratori occupati;

**RAVVISATA** la necessità di promuovere una programmazione efficace delle risorse che consenta un loro utilizzo ottimale al fine di potenziare l'integrazione e la ricerca di sinergie tra le varie fonti di finanziamento della Formazione Continua, promuovendo elementi di complementarità nella programmazione formativa, rafforzando la connessione tra lo sviluppo economico e la programmazione della formazione regionale;

**RITENUTO** pertanto di dover mettere a punto un sistema regionale di formazione continua, integrato con le più complessive politiche formative e del lavoro regionali;

**RITENUTO** altresì di dover dare rilevanza e continuità alle politiche regionali in materia di innovazione tecnologica, data la presenza, nel tessuto imprenditoriale lucano, di aziende fortemente orientate alla innovatività di prodotto e di processo;

**RILEVATO** che l'Avviso Pubblico “**SPIC 2020 - Sportello Impresa Formazione Continua**”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, realizza le predette finalità e rende operative le suddette linee di intervento;

**RITENUTO** di dover destinare agli interventi previsti dall'Avviso Pubblico di che trattasi risorse finanziarie complessive pari ad **Euro 8.000.000,00**;

**DATO ATTO** che il suddetto importo di **Euro 8.000.000,00** trova copertura finanziaria nell'ambito delle risorse del PO FSE 2014/2020, – dell'Asse III Obiettivo Specifico: 10.4

Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento; – Azione: 10.4.2;

**RITENUTO** di dover approvare l'Avviso Pubblico **“SPIC 2020 - Sportello Impresa Formazione Continua”**;

**VISTA** la richiesta, all'Autorità di Gestione FSE 2007/13 e 2014/20, di parere di conformità al PO FSE Basilicata 2014/20 Asse III Obiettivo Specifico 10.4 Azione: 10.4.2, prot. n. 0249012/15AH del 27.11.2015;

**VISTA** la nota dell'11.12.2015 prot. n. 25876/12AN con cui l'Autorità di Gestione FSE 2007/13 e 2014/20 ha espresso parere positivo di conformità al PO FSE Basilicata 2014/20;

**VISTE** le riunioni del Partenariato FSE Basilicata 2014/2020 del 25.9.2015 e del 26.1.2016 nel corso delle quali, tra le proposte di attivazione del PO FSE Basilicata 2014-20, è stata presentata quella riguardante l'emanazione dell'Avviso Pubblico **“SPIC 2020 - Sportello Impresa Formazione Continua”**;

**VISTA** la L. R. 9 febbraio 2016, n. 3 “Legge di stabilità regionale 2016”;

**VISTA** la L.R. 9 febbraio 2016, n. 4 “Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2016-2018”;

**VISTA** la D.G.R. n. 111 del 10 febbraio 2016 di “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del “Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2016-2018”;

Tutto ciò premesso,

Su proposta dell'Assessore alle Politiche di Sviluppo, Lavoro Formazione e Ricerca, ad unanimità di voti.

### **DELIBERA**

1. approvare l'Avviso Pubblico **“SPIC 2020 - Sportello Impresa Formazione Continua”**, nel testo allegato alla presente Deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente ai sottoelencati allegati:
  - Allegato I - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000 relativa a regime di aiuti "de minimis";
  - Allegato II - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000 per la concessione di aiuti in esenzione (Reg. 651/2014);
  - Allegato III - dichiarazione d'impresa;
  - Allegato IV - atto unilaterale d'impegno;

2. dare atto che l'onere finanziario per la realizzazione del succitato Avviso Pubblico è pari ad **Euro 8.000.000,00** Asse III Obiettivo Specifico: 10 del PO FSE Basilicata 2014-2020;
3. dare atto, altresì, che le risorse indicate al precedente punto 2. trovano copertura finanziaria sul Cap. 57291 missione 15 programma 2. del bilancio regionale pluriennale 2016/18;
4. preimpegnare la somma complessiva di € 8.000.000,00, occorrente per il finanziamento dell'Avviso Pubblico in parola, sul Cap. 57291 missione 15 programma 2 nel modo seguente:
  - la somma di € 1.800.000,00 sull'esercizio finanziario 2016;
  - la somma di € 3.600.000,00 sull'esercizio finanziario 2017;
  - la somma di € 2.600.000,00 sull'esercizio finanziario 2018;
5. demandare all'Ufficio Formazione Continua per la Competitività e l'Innovazione Organizzativa del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca l'adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenti;
6. disporre la notifica dell'approvazione del presente atto all'Autorità di Gestione del PO FSE 2014-2020;
7. disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e di renderlo disponibile sul sito internet [www.basilicata.it](http://www.basilicata.it) nonché di rendere disponibile tutta la documentazione presso l'U.R.P. del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca.

L'ISTRUTTORE

("[Inserire Nome e Cognome]" )

IL RESPONSABILE P.O.

("[Inserire Nome e Cognome]" )

IL DIRIGENTE  
 IL DIRIGENTE **(DOTT.SSA VINCENZA BUCCINO)**  
 ("[Inserire Nome e Cognome]" )

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:	
Tipologia atto	Altro
Pubblicazione allegati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Note	Fare clic qui per immettere testo.
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conversazione nei termini di legge.	

**REGIONE BASILICATA**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE, RICERCA**

**AVVISO PUBBLICO**  
**“SPIC 2020– SPORTELLO IMPRESA FORMAZIONE CONTINUA”**

**SOMMARIO**

- Art. 1 Riferimenti normativi e programmatici
- Art. 2 Finalità ed oggetto dell'avviso
- Art. 3 Regime di aiuto
- Art. 4 A chi è destinato l'avviso pubblico
- Art. 5 Azioni formative finanziabili a sportello
- Art. 6 Caratteristiche della formazione finanziabile a sportello
- Art. 7 Chi può presentare ed attuare i progetti
- Art. 8 Priorità di finanziamento
- Art. 9 Norme sulla cantierabilità
- Art. 10 Localizzazione dei progetti
- Art. 11 Spesa prevista
- Art. 12 Quando presentare i progetti
- Art. 13 Come presentare i progetti
- Art. 14 Come vengono selezionati i progetti
- Art. 15 Prima fase: verifica dei requisiti di ammissibilità
- Art. 16 Seconda fase: valutazione di merito dei progetti
- Art. 17 Terza fase: esiti della selezione
- Art. 18 Quarta fase: comunicazione degli esiti della selezione
- Art. 19 Come viene erogato il finanziamento
- Art. 20 Tempi di avvio e conclusione del progetto
- Art. 21 Obblighi del beneficiario
- Art. 22 Diritti del beneficiario
- Art. 23 Uffici di riferimento da contattare
- Art. 24 Adempimenti sulla informazione e comunicazione dei progetti finanziati dal PO FSE Basilicata 2014-2020
- Art. 25 Tutela e privacy
- Art. 26 Accesso ai documenti amministrativi
- Art. 27 Norma transitoria

## AVVISO PUBBLICO "SPIC – SPORTELLO IMPRESA FORMAZIONE CONTINUA"

### ART. 1 RIFERIMENTI NORMATIVI E PROGRAMMATICI

Il presente Avviso Pubblico fa riferimento alla normativa di seguito elencata:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore "de minimis";
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Decisione di Esecuzione della Commissione del 17.12.2014 che approva il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" Regione Basilicata - CCI 2014IT05SFOP016;
- Programma Operativo FSE Basilicata 2014-2020 – Asse III - Priorità di Investimento: 10iii: Rafforzamento della parità di accesso alla formazione permanente, per tutte le fasce di età; – Obiettivo Specifico: 10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento; – Azione: 10.4.2 Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro, compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori;

- Documento concernente “I criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO FSE 2014-2020” approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014/2020 della Regione Basilicata del 16 giugno 2015;
- D.G.R. n. 621 del 14.05.2015 relativa alla approvazione della Identità visiva dei Programmi comunitari 2014-2020 – Fondi SIE;
- Documento concernente “POR FSE 2014-2020 - Strategia di comunicazione” approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014/2020 della Regione Basilicata del 16 giugno 2015;
- Legge n. 241/1990 in tema di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi come modificata ed integrata dalla Legge n. 15/2005 3 dal D.L. 14 marzo 2005 n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005 n. 80;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007- 2013;
- Circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 02 febbraio 2009 in materia di ammissibilità delle spese e massimali di costo per attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal FSE 2007-2013;
- D.G.R. n. 237 del 2 Marzo 2012 – “Approvazione del Documento per l'adozione dei parametri di costo ammissibili nel quadro delle operazioni di semplificazione previste dall'art. 11.3(b) del regolamento (CE) 1081/2006 relativamente agli interventi di Formazione Continua finanziati dalla Regione Basilicata”;
- D.G.R. n. 243 del 23.02.2011 relativa al sistema regionale degli standard professionali, formativi e di certificazione delle competenze;
- D.G.R. n. 1625 dell'8 novembre 2011, con la quale la Giunta Regionale ha istituito il “Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata”;
- D.G.R. n. 625 del 17 maggio 2012, con la quale la Giunta Regionale ha istituito il “Repertorio regionale delle attestazioni”
- D.G.R. n. 927 del 10 luglio 2012 che approva le "Disposizioni per l'accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione e orientamento;
- L. R. n. 30 del 13.8.2015 “Sistema integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva” - art. 12 "Formazione continua";
- D.G.R. n. 1758 del 29 Novembre 2011 di approvazione del documento metodologico “Verso il sistema regionale integrato della formazione continua.
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 571 del 4 agosto 2009 “Approvazione della Strategia Regionale per la Ricerca, l'Innovazione e la Società dell'Informazione (SRI)”;

- D.G.R. n. 911 del 21.7.2014 con cui la Giunta Regionale ha preso atto del documento sulla Smart Specialization Strategy allegato alla proposta di Programma operativo FESR 2014-2020 e le successive DD.GG.RR n. 161/2015 e n. 1133/2015 sul tema;
- D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- Decreto del Ministero del Lavoro del 30 giugno 2015” Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;
- D.G.R. n. 981 del 5 luglio 2011, e successive DD.GG.RR. di modifica n. 36/2013, n. 1015/2013 e n. 1549/2014, concernente il Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE Basilicata 2007-2013;

## ART. 2 FINALITÀ ED OGGETTO DELL’AVVISO

1. Con il presente Avviso Pubblico la Regione Basilicata intende sostenere la capacità competitiva dei sistemi produttivi regionali e l’adeguamento della professionalità dei lavoratori, attraverso la concessione di aiuti alle imprese interessate dalla realizzazione di attività di formazione continua rivolte al proprio personale operante nelle unità locali di produzione di beni e servizi ubicate nel territorio della Regione Basilicata.
2. Al fine di promuovere l’apprendimento permanente quale diritto della persona ad accrescere e aggiornare le proprie competenze, abilità e conoscenze nei contesti di apprendimento formali, non formali e informali la Regione Basilicata, attraverso il presente Avviso Pubblico, intende inoltre sostenere l’avvio di pratiche volontarie di validazione delle competenze dei lavoratori interessati dalla formazione continua, finalizzata alla progressiva istituzione del loro riconoscimento come crediti formativi e della loro certificazione.
3. L’Avviso definisce modi e termini per la presentazione di progetti secondo la modalità semplificata denominata “SPIC 2020 - Sportello Impresa formazione Continua”, rivolta al sostegno di progetti cantierabili da parte del proponente nel termine massimo di **15 giorni** dalla data di notifica dell’atto di assegnazione, pena la revoca del finanziamento eventualmente concesso.
4. L’avviso è riferito al periodo 16.3.2016/1.5.2019.

## ART. 3 REGIME DI AIUTO

I finanziamenti erogati ai sensi del presente Avviso si configurano come aiuti di Stato e sono regolati dalle normative comunitarie, nazionali e regionali di riferimento.

La determinazione dell'intensità di aiuto avviene sulla base:

1. delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore "de minimis";
2. delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, Sez. 5 art. 31 "Aiuti alla formazione".

Con la presentazione del progetto formativo, le imprese esprimeranno l'opzione per uno dei succitati regimi.

A norma dell'art. 3 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 per "de minimis" si intende un contributo corrispondente a non più di € 200.000,00 di aiuti, ricevuti dall'impresa unica, calcolati su tre esercizi finanziari consecutivi, compreso quello in corso (e 100.000,00 € se l'impresa unica opera nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi).

Possono beneficiare del contributo in "de minimis" a valere sul presente avviso tutte le imprese, fatte salve quelle operanti nei seguenti settori:

- settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio (GUCE serie L 17 del 21/2/2000);
- settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato.

Sono finanziabili le imprese che, pur operando in questi settori esclusi, sono attive anche in altri settori: in questo caso il finanziamento è concesso per le attività dei settori ammessi solo se l'impresa dimostra la separazione delle attività o la distinzione dei costi.

Sono altresì esclusi:

- aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.

Al momento della erogazione, allo scopo di verificare che l'entità del contributo rispetti i parametri sopra descritti, la Regione Basilicata si riserva di effettuare ulteriori controlli. Nel caso in cui l'impresa superi il suddetto importo, il contributo non verrà erogato o verrà revocato interamente se già liquidato.

Per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni individuate all'art. 2.2 del Regolamento n. 1407/2013.

Qualora l'impresa beneficiaria faccia parte di un'impresa unica, dovrà allegare anche la dichiarazione sottoscritta da ciascuna impresa collegata (controllata o controllante), oppure produrre un'unica dichiarazione che tenga conto anche della situazione "de minimis" dell'impresa ad essa collegate, qualora ne abbia "conoscenza diretta".

Nel caso in cui il limite dell'aiuto in "de minimis" sia stato già superato, il beneficiario, in fase di candidatura del progetto formativo, dovrà obbligatoriamente far riferimento al Reg.(UE) n. 651/2014.

Nel caso di interventi pluriaziendali, le imprese interessate devono optare collegialmente per uno dei regimi di aiuto e nel caso di aiuti alla formazione in esenzione, l'importo totale del cofinanziamento privato viene calcolato sommando le rispettive quote di cofinanziamento che ciascuna azienda è tenuta ad assicurare.

Analogamente il costo totale dell'intervento deve essere imputato alle diverse imprese, in modo proporzionale al numero di allievi partecipanti al corso.

La quota di cofinanziamento privato è dovuta anche nel caso in cui il soggetto attuatore sia un soggetto terzo (ad esempio un Ente di formazione), impegnato nell'erogazione delle attività formative a favore delle imprese beneficiarie. In questo caso l'ente di formazione si dovrà assicurare del rispetto della quota di cofinanziamento privato delle singole imprese e della sua effettività.

Possono beneficiare degli aiuti alla formazione in esenzione:

- le imprese grandi, medie e piccole che operano in tutti i settori. Per la definizione di piccole e medie imprese si rinvia all'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014.
- le imprese che al momento della liquidazione del contributo dispongano di una sede legale o unità operativa nel territorio regionale, pena la revoca dello stesso. Qualora all'atto della presentazione della domanda il richiedente non abbia la sede legale o un'unità operativa sul territorio regionale, l'apertura della sede dovrà essere comunicata all'amministrazione regionale entro e non oltre 30 giorni dalla concessione dell'agevolazione.
- le imprese che al momento della liquidazione del contributo dichiarino di non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (Principio Deggendorf). Detta dichiarazione deve essere comunque resa in fase di candidatura del progetto formativo, salvo poi a produrne conferma al momento della liquidazione del contributo. (Allegato II sezione C)

Ai sensi dell'articolo 2, punto 18) del Regolamento (UE) n.651/2014, sono invece escluse le imprese in difficoltà.

A norma dell'art. 31 del Reg.(UE) n. 651/2014 l'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata, a concorrenza di un'intensità massima del 70% dei costi ammissibili, nei seguenti casi:

di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati (art. 2 punto 4 del Regolamento generale di esenzione) o disabili (art. 2 punto 3 del Regolamento generale di esenzione);

di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

L'aiuto assume la forma della sovvenzione.

I costi ammissibili sono i seguenti:

- a) Le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) I costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- c) I costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- d) Le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Si precisa inoltre che la quota percentuale di cofinanziamento privato prevista sarà tenuta ferma anche nel caso in cui venga rideterminato il valore assoluto della quota di finanziamento pubblico E i costi coperti da cofinanziamento privato andranno regolarmente rendicontati a costi reali al termine delle attività.

Gli aiuti concessi ai sensi del presente avviso non potranno essere cumulati con altri aiuti, (Allegati I e II sezione D) relativamente agli stessi costi ammissibili, neanche se concessi secondo la regola c.d. "de minimis", né con i finanziamenti gestiti direttamente dall'Unione europea, di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del Regolamento 651/2014.

#### **ART. 4** **A CHI E' DESTINATO L'AVVISO PUBBLICO**

1. Possono beneficiare dell'aiuto le imprese che alla data di candidatura del progetto formativo siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) avere la sede dell'impresa e/o almeno una sua unità locale, allocata sul territorio della Regione Basilicata;
  - b) non aver cessato o sospeso la propria attività e di essere iscritta nel relativo registro di categoria;
  - c) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, o di non avere in corso un procedimento di una di tali situazioni;
  - d) non essere un'impresa in difficoltà, come definita dall' articolo 1, par. 7, lett. a) e b) del Reg. (CE) 800/2008;
  - e) non aver commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
  - f) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
  - g) osservare all'interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
  - h) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
  - i) rispettare per il proprio personale il CCNL di riferimento;

- j) essere in regola con gli adempimenti degli obblighi occupazionali stabiliti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
  - k) non essere destinataria di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123;
  - l) assenza di cause ostative previste dalla l. 575/65 e s.m.i (norme antimafia).
2. I requisiti sono cumulativi, nel senso che tutti devono contemporaneamente sussistere, a pena di inammissibilità della domanda di finanziamento, alla data di presentazione della candidatura eccetto quello di cui alla lettera a) che deve sussistere alla data di liquidazione del contributo ma comunicato alla Amministrazione regionale entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento dirigenziale di concessione del finanziamento (approvazione degli esiti di valutazione).
3. Sono destinatari della formazione:
- i) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  - ii) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché i titolari di contratti di lavoro "atipici", a condizione che i rispettivi contratti di lavoro conservino vigenza per tutto il periodo di durata delle attività formative, anche con forme diverse dovute alla legge di riforma del lavoro (Legge 10 Dicembre 2014 n. 183 – "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro");
  - iii) i soci lavoratori di società cooperative e iscritti al libro paga;
  - iv) i titolari d'impresa o i soci/titolari di studi professionali associati, ove direttamente impegnati nel processo produttivo.

Sono esclusi i lavoratori con contratto di apprendistato, per lo specifico dei contenuti ad esso propri. E' invece ammessa la possibilità della loro partecipazione alle attività di formazione continua che si configurano come aggiuntive.

#### ART. 5

#### AZIONI FORMATIVE FINANZIABILI A SPORTELLO

1. E' ammessa a finanziamento secondo la modalità dello sportello, sempre che sussista il rispetto del vincolo di cantierabilità di cui al successivo art. 9, la formazione a progetto, intesa come *i)* attività rivolta a lavoratori e/o titolari della medesima impresa o *ii)* attività comune a lavoratori e/o titolari di più imprese, definita in entrambi i casi a partire dalle caratteristiche del contesto di intervento.

#### ART. 6

#### CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE FINANZIABILE A SPORTELLO

1. I progetti sono costituiti ciascuno da un singolo intervento di formazione aziendale o interaziendale, eventualmente articolato in una o più edizioni della medesima durata, basato sulla predisposizione da parte dei richiedenti di una proposta progettuale contestuale, in ragione

della natura dei bisogni, della specificità di risposta e/o delle condizioni di realizzazione.

2. Per accedere al finanziamento a sportello i progetti devono obbligatoriamente presentare le seguenti caratteristiche:
  - essere costituiti da un unico intervento, omogeneo e specificamente caratterizzato in termini di motivazione e contesto di azione, obiettivi, destinatari, contenuti, durata, impatti attesi. Tali informazioni costituiscono riferimento per la valutazione di ammissibilità e priorità del finanziamento;
  - disporre dei requisiti di **immediata cantierabilità**, intesa come indicazione vincolante, nei termini di cui all'art. 9 del presente avviso, di: nominativi dei partecipanti, nominativi dei docenti, coordinate del soggetto eventualmente delegato (vedi art. 7 comma 2 punto a), data di avvio e calendarizzazione delle attività di aula. Tali informazioni costituiscono riferimento per la valutazione di ammissibilità.
  
3. L'intervento si sviluppa attraverso percorsi di apprendimento mediante attività d'aula e di laboratorio, periodi di stage presso altre strutture, periodi di formazione presso enti di ricerca, università e scuole, secondo modalità formative e didattiche coerenti con gli obiettivi specifici. **Le attività formative sui posti di lavoro, all'interno degli ambienti normalmente asserviti alla produzione e che prevedono l'impiego di attrezzature di produzione, sono autorizzate entro il limite massimo del 40% delle ore previste e solo se configurabili come esercitazioni applicative assistite da tutor o docenti finalizzate alla sperimentazione ed all'apprendimento di nuove procedure e/o metodologie di lavoro.** In nessun caso i risultati di tali esercitazioni (prodotti o servizi) possono costituire beni vendibili per l'impresa o utilizzabili dall'impresa a fini produttivi. Le attività formative possono essere svolte in orario di lavoro e/o al di fuori di esso. **Il ricorso alla Formazione a Distanza non è ammesso.**
  
4. Le attività formative devono obbligatoriamente essere concluse, al minimo, dal rilascio di attestato di frequenza semplice, redatto in conformità alle norme regionali applicabili.
  
5. Al fine di favorire l'aderenza della formazione ai fabbisogni delle imprese e delle professioni, l'intervento può altresì comprendere attività di informazione finalizzata alla individuazione degli apprendimenti dei partecipanti che ne facciano richiesta in fase di iscrizione. Ai sensi del Decreto 30 giugno 2015 del Ministero del Lavoro, richiamato all'art. 1 del presente Avviso, l'individuazione è intesa come parte iniziale del " *servizio finalizzato al riconoscimento, da parte di un ente titolato ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, delle competenze comunque acquisite dalla persona attraverso una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento formale, anche in caso di interruzione del percorso formativo, non formale e informale*". L'individuazione è rivolta alla ricostruzione delle esperienze del partecipante, messa in trasparenza delle competenze da esso acquisite ed elaborazione del relativo documento attestatorio di parte prima.  
 Il Documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite, integrativo e non sostitutivo dell'attestazione finale di partecipazione al progetto formativo, acquisisce valore ai fini dell'eventuale accesso del portatore al successivo procedimento di validazione e certificazione delle competenze, nonché a fini di riconoscimento di crediti formativi.

L'individuazione degli apprendimenti deve essere svolta in conformità alle norme regionali applicabili.

6. Il presente Avviso Pubblico, per definire gli importi massimi ammissibili a finanziamento, si avvale, fino a nuova disciplina regionale, della adozione di parametri di costo ammissibili nel quadro delle opzioni di semplificazione previste dall'art. 11.3 (b) del regolamento (CE) 1081/2006 approvato con D.G.R. n. 237 del 2 Marzo 2012 – relativamente agli interventi di Formazione Continua finanziati dalla Regione Basilicata;

7. In applicazione dei principi di semplificazione amministrativa previsti dal documento allegato alla Deliberazione di Giunta testé citata, il parametro standard di costo adottato per i servizi collettivi è **pari a 20,00 euro/ora/allievo**. Altri parametri di calcolo da considerare ai fini della determinazione del contributo pubblico massimo richiedibile sono:

- numero minimo di allievi per progetto: 5
- numero minimo di ore per progetto: 24
- numero massimo di allievi per ciascuna edizione in cui può articolarsi il progetto/intervento: 15. Ciascun progetto/intervento può essere articolato in un numero massimo di 3 edizioni.
- numero massimo di ore per progetto: 90;

**Le ore dedicate alle verifiche intermedie e/o agli esami finali non concorrono al monte ore totale del progetto.**

8. In applicazione dei principi della semplificazione amministrativa attualmente in vigore, previsti dal documento di cui al comma 5, i progetti ammessi a finanziamento saranno rendicontati secondo la modalità dei costi standard, sulla base degli indicatori fisici di effettiva realizzazione delle attività. Sono a tal fine definiti i seguenti parametri:

- realizzazione di oltre l'80% del monte ore totale<sup>1</sup>: finanziamento integrale;
- realizzazione di oltre il 70% e fino all'80% del monte ore totale: finanziamento pari al 90% dei costi ammessi a preventivo;
- realizzazione di oltre il 60% e fino al 70% del monte ore totale: finanziamento pari all'80% dei costi ammessi a preventivo;
- realizzazione del 50% fino al 60% del monte ore totale: finanziamento pari al 70% dei costi ammessi a preventivo;
- realizzazione inferiore al 50% del monte ore totale: revoca del finanziamento.

Ciascuno degli allievi deve partecipare almeno al 50% delle ore di formazione perché le stesse possano concorrere al computo del monte ore totale del progetto formativo ed essere rendicontate.

Si precisa che eventuali ore di assenza, nella misura massima del 30%, possono concorrere al raggiungimento del restante 50% del monte ore totale qualora giustificate dalle seguenti cause di forza maggiore (malattia, congedo matrimoniale, astensione obbligatoria per maternità e lutto), e debitamente certificate.

9. La corrispondenza fra la qualità dichiarata dei docenti esterni e quella effettivamente posseduta

---

1 La percentuale viene calcolata dividendo la somma delle ore effettivamente frequentate da tutti gli allievi per il monte ore totale. Esempio: 5 allievi x 90 ore di formazione = monte ore totale 450 ore. Al termine delle attività formative, si sommano le ore frequentate da tutti gli allievi e si dividono per 450. La percentuale derivante indica il parametro di realizzazione del corso.

dagli stessi utilizzati per le attività progettuali sarà oggetto di verifica attraverso esame dei curricula vitae. L'eventuale non corrispondenza comporterà un abbattimento del finanziamento, determinato in esito all'applicazione del precedente comma, fino ad un massimo del 50% del valore<sup>2</sup> del monte ore di docenza interessato, secondo la seguente graduazione:

- se il docente previsto appartiene alla fascia A e quello incaricato appartiene alla fascia B, l'abbattimento del relativo costo è del 20%;
- se il docente previsto appartiene alla fascia B e quello incaricato appartiene alla fascia C, l'abbattimento del relativo costo è del 30%;
- se il docente previsto appartiene alla fascia A e quello incaricato era fascia C, l'abbattimento del relativo costo è del 50%.

10. Nel caso di svolgimento parziale o totale di attività di docenza da parte di titolari o dipendenti del soggetto beneficiario, il finanziamento determinato in esito all'applicazione del precedente comma è abbattuto, in modo proporzionale al monte ore di docenza interessato, fino ad un massimo del 50% del valore del finanziamento complessivo, secondo la seguente graduazione: partendo da 0%, per ogni punto percentuale in aumento relativo alla proporzione fra monte ore totale ed ore di docenza svolte dal personale interno, il finanziamento è decurtato di mezzo punto percentuale, a partire da 0% (esempio: 100% di docenza interna, 50% decurtazione del finanziamento; 99% di docenza interna, 49,50% di decurtazione del finanziamento; etc.)

#### ART. 7

#### CHI PUO' PRESENTARE ED ATTUARE I PROGETTI

1. I progetti formativi sono presentati:

- a) dall'impresa beneficiaria, singola o associata in ATI/ATS, nonché da studi professionali associati. I progetti interaziendali sono presentabili anche da gruppi di imprese, consorzi o soggetti giuridici già costituiti che associno o uno o più beneficiari, ove la propria condizione giuridica e le proprie norme lo consentano. In quest'ultimo caso il soggetto presentatario assume la titolarità del progetto verso la Regione;
- b) da un Organismo di Formazione accreditato dalla Regione Basilicata, su espresso mandato da parte della/e impresa/e beneficiaria/e. In quest'ultimo caso l'Organismo di Formazione assume la titolarità del progetto verso la Regione stessa.

2. I progetti formativi possono essere attuati:

- a) dalla/e impresa/e richiedente/i:
  - attraverso le risorse didattiche ed organizzative a ciò necessarie, di cui l'azienda dispone in modo diretto;
  - e/o delegando una o più attività progettuali ad un Organismo di Formazione accreditato dalla Regione Basilicata. Il ricorso alla delega è ammesso nel limite del 30% del costo complessivo del progetto e nel rispetto di quanto stabilito dalla Circolare MLPS 2/2009 relativamente alle attività delegate a soggetti terzi. In nessun

<sup>2</sup> Esempio: corso di 5 allievi x 90 ore x 20,00 euro ora/allievo = 9.000, euro. In fase di controllo, si verifica che 30 ore di docenza sono state fatte da un docente di fascia C invece che di fascia A come da progetto approvato. La decurtazione sarà pari al 50% di 3.000,00 euro (che corrispondono al valore della docenza, data da 5 allievi x 30 ore x 20,00 euro ora/ allievo), ovvero a 1.500,00 euro.

caso la delega può riguardare attività di direzione, coordinamento ed amministrazione dell'intervento formativo o progettuale nel suo complesso. Tra il soggetto proponente e delegato non devono sussistere forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile. Inoltre i due soggetti devono essere fra loro indipendenti secondo quanto previsto nella Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE;

b) integralmente da un Organismo di Formazione accreditato dalla Regione Basilicata, ove ne abbia assunto la diretta titolarità.

3. Sono esclusi dalla presentazione gli interventi formativi analoghi per contenuti e rivolti ai medesimi destinatari, svolti – anche non a titolarità dell'impresa richiedente – negli ultimi 18 mesi. L'assenza di tale condizione è dichiarata dal soggetto proponente sotto la propria responsabilità ed è oggetto di accertamento da parte della Regione.

## ART. 8

### PRIORITÀ DI FINANZIAMENTO

1. La valutazione di merito dei progetti ammissibili, presentati secondo la modalità dello sportello, assegna una specifica priorità di finanziamento ove l'impresa beneficiaria dimostri, attraverso l'intervento formativo, di contribuire alla strategia di sviluppo definita dagli strumenti di programmazione regionali richiamati nei riferimenti normativi e programmatici di cui all'art. 1 del presente Avviso.
2. Sono inoltre prioritari i progetti che, nella loro articolazione:
  - facciano esplicito, coerente e motivato ricorso a una o più unità di competenza di cui al repertorio degli standard professionali della Regione Basilicata, **assunte nella loro integrità**;
  - prevedano, con esclusivo riferimento alle sole Unità di competenza di cui al punto precedente, l'individuazione degli apprendimenti dei partecipanti di cui all'art. 6 comma 5 del presente Avviso, adottando specifiche modalità di promozione ed erogazione del servizio.
3. Sono considerati infine prioritari i progetti:
  - conseguenti ad interventi sostenuti, per lo specifico dei soggetti beneficiari, dal FESR o da altri Fondi, ad eccezione del FSE;
  - dimostrabile prosecuzione o integrazione di attività formative in essere o svolte nell'anno precedente la richiesta, sostenute da Fondi Interprofessionali Paritetici per la formazione continua;
4. A parità di punteggio raggiunto sono considerati prioritari i progetti relativi ad imprese che accedono per la prima volta alla modalità di programmazione a sportello prevista dal presente Avviso Pubblico. In caso di ulteriore parità, vige il principio dell'ordine cronologico di ricezione, in conformità alla modalità di invio di cui al successivo art. 13.

## ART. 9 NORME SULLA CANTIERABILITÀ

1. In fase di ammissione la cantierabilità è espressa come accertata presenza di condizioni di immediata risposta ad un bisogno, determinate tanto dalla volontà del suo portatore quanto dalla adeguatezza e disponibilità dei mezzi a ciò necessari. In tal senso, la cantierabilità costituisce un requisito essenziale di ammissibilità alla valutazione tecnica. Il requisito è dimostrato attraverso:
  - esplicitazione nominativa dei lavoratori interessati dall'intervento formativo;
  - esplicitazione delle risorse impegnate nell'erogazione dell'attività formativa;
  - dichiarazione di impegno all'avvio delle attività entro il termine prescrittivo di cui al comma seguente. Detta dichiarazione comprende l'esplicita accettazione della clausola di revoca del finanziamento in caso di non rispetto del vincolo della effettiva realizzazione, così come espresso dal successivo comma del presente articolo.
2. In fase di realizzazione la cantierabilità è espressa come effettivo avvio delle attività entro il **15esimo giorno** naturale dalla notifica da parte della Regione dell'assegnazione del finanziamento. Nei 5 giorni precedenti l'avvio effettivo delle attività didattiche, (ad esclusione dunque della eventuale individuazione degli apprendimenti dei partecipanti di cui all'art. 6 comma 5 ), il soggetto proponente/attuatore deve trasmettere la relativa comunicazione con allegati i seguenti principali documenti:
  - nomina delle risorse interne impegnate nella produzione dell'attività formativa e/o contratti di eventuale delega con i soggetti terzi (vedi art. 7 comma 2 lett. a);
  - conferimento d'incarico da parte dell'impresa beneficiaria all'OdF (art. 7 comma 2 lett.b);
  - calendario relativo all'intero intervento programmato;
  - registri di presenza da vidimare;
  - elenco dei nominativi dei partecipanti alla formazione.
3. I limiti temporali di cui al comma precedente sono estesi a 30 giorni nel caso di progetti finanziati a seguito di scorrimento di graduatoria.
4. E' ammessa, ad invarianza del termine di avvio di cui al comma 2, la variazione dei nominativi dei partecipanti, nel limite del 20% del riferimento originario e nel rispetto delle caratteristiche del progetto approvato. Detta modifica va comunicata alla Regione da parte del soggetto beneficiario in sede di produzione della documentazione di avvio delle attività didattiche (5 giorni precedenti l'avvio effettivo).

## ART. 10 LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI

1. I progetti devono essere realizzati in Basilicata, fatta eccezione per i periodi di stage, visite didattiche e periodi di formazione presso strutture di formazione, innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico, eventualmente previsti fuori dal territorio regionale.

**ART. 11  
SPESA PREVISTA**

1. Il presente avviso è finanziato con le risorse di cui al PO FSE Basilicata 2014-2020 – Asse III; Priorità di Investimento: 10iii Rafforzamento della parità di accesso alla formazione permanente, per tutte le fasce di età; – Obiettivo Specifico: 10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l’inserimento/reinserimento; – Azione: 10.4.2 Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro, compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori, per una spesa complessiva prevista di Euro 8.000.000,00;
2. Il complessivo delle risorse è reso disponibile per tranches successive, secondo la seguente progressione:

Tranche	Data di disponibilità	Importo programmato
1.	16 marzo 2016	800.000,00
2.	1 maggio 2016	800.000,00
3.	1 settembre 2016	800.000,00
4.	1 gennaio 2017	800.000,00
5.	1 maggio 2017	800.000,00
6.	1 settembre 2017	800.000,00
7.	1 gennaio 2018	700.000,00
8.	1 maggio 2018	700.000,00
9.	1 settembre 2018	700.000,00
10.	1 gennaio 2019	600.000,00
11.	1 maggio 2019	500.000,00

3. Le risorse non impegnate per singola tranche e/o rese disponibili a seguito di rinuncia o revoca di finanziamento sono riallocate in quella successiva.

**ART. 12  
QUANDO PRESENTARE I PROGETTI**

1. L'avviso pubblico "SPIC 2020 – Sportello Impresa formazione Continua" è sempre aperto. I progetti possono essere presentati in qualunque momento, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul BUR della Basilicata, e accedono alla fase di selezione della prima tranche di finanziamento disponibile, secondo il seguente calendario:

Tranche	Data ultima di ricezione ai fini della selezione
1.	15 aprile 2016
2.	15 giugno 2016
3.	1 ottobre 2016
4.	31 gennaio 2017
5.	15 giugno 2017
6.	1 ottobre 2017
7.	31 gennaio 2018
8.	15 giugno 2018
9.	1 ottobre 2018
10.	31 gennaio 2019
11.	15 giugno 2019

2. Non sono posti limiti alla reiterazione della presentazione di progetti non ammessi a finanziamento nell'ambito di una singola tranche. Le condizioni di progetto approvato ma non finanziato per carenza di risorse, così come i casi di rinuncia e revoca, non hanno alcun effetto sulla reiterazione dell'accesso e la formazione della relativa graduatoria.

**ART. 13  
COME PRESENTARE I PROGETTI**

La proposta di candidatura deve essere presentata online, a pena di esclusione, compilando la modulistica disponibile sul portale istituzionale della Regione Basilicata <http://www.regione.basilicata.it> sezione "Pubblicità legale - Avvisi e Bandi" a partire dal giorno

successivo a quello di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

I legali rappresentanti dei soggetti proponenti/attuatori, così come i legali rappresentanti delle aziende capofila di eventuali ATI/ATS (anche se non ancora costituite) devono obbligatoriamente dotarsi di firma digitale e devono disporre di una casella di posta elettronica certificata attiva.

La proposta di candidatura, a pena di inammissibilità, è presentata utilizzando esclusivamente il portale regionale secondo le modalità di seguito descritte.

Il formulario di candidatura, viene elaborato tramite il portale regionale, indi stampato e firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente/attuatore. Nel caso di costituenda ATI/ATS, il formulario dovrà essere firmato digitalmente dai legali rappresentanti del soggetto capofila e di tutti i partner. Il formulario così firmato deve poi essere inviato tramite il portale regionale per essere protocollato.

Al formulario devono essere aggiunti i seguenti Allegati:

1. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a norma dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 conforme all'Allegato I scaricata dal sito, compilata, timbrata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/ di ciascuna impresa in caso di progetti pluriaziendali, relativa a regime di aiuti "de minimis";
2. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a norma dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 conforme all'Allegato II scaricata dal sito, compilata, timbrata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/ di ciascuna impresa in caso di progetti pluriaziendali, per la concessione di aiuti in esenzione (Reg. 651/2014);
3. dichiarazione d'impresa conforme all'Allegato III (una per ciascuna impresa in caso di progetto pluriaziendale) scaricato dal sito, compilato, timbrato e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa;
4. (ove pertinente) atto costitutivo dell'ATI/ATS o dichiarazione di intenti alla costituzione compilata, timbrata e firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto capofila;
5. atto unilaterale di impegno conforme all'Allegato IV scaricato dal sito, compilato, timbrato e firmato digitalmente dal legale rappresentante dal soggetto proponente / attuatore o dal capofila dell'ATI/ATS.

A pena di inammissibilità della candidatura, il formulario di progetto e tutti gli allegati devono essere trasmessi attraverso la descritta procedura informatica.

## ART. 14 COME VENGONO SELEZIONATI I PROGETTI

1. La selezione dei progetti avviene per singola tranche, con riferimento ai progetti presentati entro i termini di cui all'articolo 12.
2. I progetti sono sottoposti al processo di selezione, articolato in quattro fasi:
  - la prima fase riguarda la verifica dei requisiti di ammissibilità della candidatura;
  - la seconda fase riguarda la valutazione di merito dei progetti candidati;
  - la terza fase riguarda gli esiti della selezione;
  - la quarta fase riguarda la comunicazione degli esiti della selezione.
6. La verifica dei requisiti di ammissibilità e la valutazione di merito dei progetti è effettuata dall'Ufficio Formazione Continua per la Competitività e l'Innovazione Organizzativa del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Basilicata, con il contributo eventuale di esperti esterni.
7. L'approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi e degli elenchi dei progetti non ammessi è effettuata dall'Ufficio Formazione Continua per la Competitività e l'Innovazione Organizzativa del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Basilicata.
5. Lo standard di servizio delle operazioni di selezione è, di norma, di 30 giorni naturali dalla data ultima di ricezione delle singole tranche.

## ART. 15 PRIMA FASE: VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. L'istruttoria di ammissibilità e valutazione è eseguita dall'Ufficio competente della Regione Basilicata, che avrà facoltà di richiedere, ai sensi della legge vigente, le integrazioni e i chiarimenti ritenuti necessari. Le domande sono ritenute ammissibili solo se:
  - a) pervenute secondo le modalità indicate nell'art. 13 del presente Avviso Pubblico;
  - b) presentate da beneficiari in possesso dei requisiti di cui agli artt. 4 e 7;
  - c) relative ad interventi formativi appartenenti alle tipologie ed aventi le caratteristiche di cui agli artt. 5 e 6.

## ART. 16 SECONDA FASE: VALUTAZIONE DI MERITO DEI PROGETTI

1. I progetti ammessi saranno sottoposti a valutazione. La struttura di valutazione procede all'esame di merito dei singoli interventi che compongono il progetto sulla base dei criteri di cui alla tavola seguente.

Critério/subcritério	Punti max
<b>A. Fattori determinanti il bisogno a cui l'intervento intende rispondere</b>	<b>5</b>
<i>A.1 Incidenza dell'innovazione tecnologica di prodotti e processi produttivi</i>	1
<i>A.2 Incidenza della qualificazione e dell'innovazione del rapporto con i mercati</i>	1
<i>A.3 Incidenza dell'innovazione organizzativa e del modello di impresa</i>	1
<i>A.4 Incidenza dell'adeguamento all'evoluzione normativa</i>	1
<i>A.5 Incidenza delle politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane</i>	1
<b>B. Obiettivi dell'intervento ed impatti attesi sui destinatari</b>	<b>5</b>
<i>B.1 Coerenza degli obiettivi professionali dell'intervento</i>	3
<i>B.2 Modalità di identificazione dei destinatari dell'intervento</i>	2
<b>C. Priorità di finanziamento assegnabili all'intervento</b>	<b>10</b>
<i>C.1 Contributo dell'intervento alla strategia di sviluppo definita dagli strumenti di programmazione regionale</i>	3
<i>C.2 Motivato ricorso ad unità di Competenza di cui al Repertorio regionale degli standard</i>	2
<i>C.3 Caratteristiche del servizio di individuazione degli apprendimenti complessivamente maturati dai lavoratori partecipanti alla formazione</i>	3
<i>C.4 Schemi di integrazione con interventi sostenuti da Fondi Interprofessionali</i>	1
<i>C.5 Schemi di integrazione con interventi sostenuti dal FESR e da altri fondi</i>	1
<b>D. Qualità del progetto</b>	<b>15</b>
<i>D.1 Architettura complessiva del progetto</i>	3
<i>D.2 Specificazione ed adeguatezza dei contenuti</i>	3
<i>D.3 Specificazione ed adeguatezza dei metodi di intervento</i>	3
<i>D.4 Coerenza della durata oraria e del carico di lavoro</i>	2
<i>D.5 Qualità delle risorse professionali previste per la realizzazione dell'intervento</i>	2
<i>D.6 Specificazione ed adeguatezza delle modalità di valutazione didattica dell'intervento</i>	2
<b>TOTALE PUNTI</b>	<b>35</b>

2. I progetti sono ammessi a finanziamento ove raggiungano almeno 18 punti.

#### ART. 17

#### TERZA FASE: ESITI DELLA SELEZIONE

1. I progetti presentati all'interno di ciascuna tranche temporale dello sportello (vedi art.12) verranno esaminati, approvati e finanziati fino ad esaurimento delle risorse.
2. Il Dirigente pro tempore dell'Ufficio Formazione Continua per la Competitività e l'Innovazione Organizzativa approva con propria determinazione le graduatorie dei progetti ammessi e gli elenchi dei progetti non ammessi con le seguenti specificazioni:

***Graduatorie dei progetti ammessi:***

- progetti ammessi e finanziati;
- progetti ammessi ma non finanziati per insufficienza di risorse.

***Elenchi dei progetti non ammessi:***

- progetti non ammessi a valutazione di merito;
  - progetti ammessi a valutazione di merito che non hanno superato la soglia di accettabilità.
3. Per la reiterazione nella tranche temporale successiva di progetti ammessi ma non finanziati per insufficienza di risorse e progetti non ammessi a valutazione di merito, si veda l'art. 12 comma 2.
  4. La Regione Basilicata ha facoltà di riallocare le risorse non utilizzate in una tranche in quelle successive e si riserva il diritto di procedere al finanziamento di ulteriori tranche in presenza di risorse disponibili derivanti da fonti di finanziamento diverse dal FSE.

#### ART. 18

#### QUARTA FASE: COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLA SELEZIONE

1. Gli esiti dell'istruttoria verranno pubblicati sul B.U.R. Basilicata e sul sito Internet della Regione Basilicata. Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso giurisdizionale.
2. Qualora uno o più progetti utilmente collocati in graduatoria non rispettino i tempi previsti per la cantierabilità (vedi art.9) o formalmente rinuncino al finanziamento concesso, si procederà (una sola volta) allo scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili per la tranche di finanziamento in corso. La comunicazione dello scorrimento della graduatoria verrà data con le medesime modalità di cui al comma 1.

## ART. 19 COME VIENE EROGATO IL FINANZIAMENTO

Il finanziamento dei progetti viene erogato secondo le seguenti modalità:

- 1° rateo pari al 50% del contributo assentito; per ottenere il primo rateo, il beneficiario, dopo aver dimostrato (vedi art.9) di aver avviato le attività formative, deve presentare agli Uffici competenti della Regione Basilicata apposita domanda, con allegata fattura, garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per l'importo richiesto;
- 2° rateo a saldo del contributo assentito e comunque per un importo complessivo non superiore a quello richiesto; per ottenere il saldo il beneficiario deve presentare agli Uffici competenti della Regione Basilicata apposita domanda, con allegata la certificazione dei risultati raggiunti in termini di indicatori fisici (ore di formazione per allievo, con dimostrata indicazione delle caratteristiche delle risorse professionali impiegate per l'erogazione delle attività formative).

## ART. 20 TEMPI DI AVVIO E CONCLUSIONE DEL PROGETTO

1. Visto l'imprescindibile requisito della cantierabilità il progetto deve trovare avvio, a pena di revoca del finanziamento, nei termini indicati dall'art. 9 comma 2.
2. I progetti devono concludersi entro **150** giorni dalla data di avvio. In detto termine si intende ricompresa anche la presentazione della rendicontazione finale del progetto finanziato.

## ART. 21 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario è tenuto a rispettare, fino all'entrata in vigore della nuova disciplina, quanto contenuto nella DGR 237 del 2 marzo 2012 che adotta i parametri di costo ammissibili nel quadro delle operazioni di semplificazione previste dall'art. 11.3 (b) del regolamento (CE) 1081/2006 relativamente agli interventi di Formazione Continua finanziati dalla Regione Basilicata. Per quanto non previsto dal suddetto documento, occorre fare riferimento alle norme – ove applicabili alla gestione e rendicontazione di progetti a costi standard - inserite nel Capitolo "Obblighi dei beneficiari" delle Linee Guida per la gestione inserite nel Documento sui Sistemi di Gestione e Controllo modificate con la DGR 1015/2013 e s. m. i. e di quanto contenuto nell'Atto Unilaterale d'Impegno;
2. Il mancato rispetto di uno degli obblighi descritti nei documenti indicati comporta la revoca del finanziamento concesso.

## ART. 22 DIRITTI DEL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario ha diritto a:
  - o essere preventivamente informato circa le verifiche in itinere, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di effettuare, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, visite ispettive volte a controllare la corretta realizzazione delle attività ed il raggiungimento effettivo degli obiettivi di realizzazione fisica;
  - o completare, integrare o regolarizzare la documentazione relativa alla fase di attuazione del progetto nei termini e nei modi stabiliti dalla Regione;
  - o essere assistito da persone di propria fiducia durante l'attività di controllo;
  - o conoscere l'esito dei controlli.

## ART. 23 UFFICI DI RIFERIMENTO DA CONTATTARE

1. L'unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo è rappresentata dall'Ufficio Formazione Continua per la Competitività e l'Innovazione Organizzativa del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Basilicata nella persona del suo dirigente pro tempore.
2. Per qualsiasi informazione in merito al presente Avviso Pubblico le persone interessate potranno rivolgersi all'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) e agli addetti dell'Ufficio Formazione Continua per la Competitività e l'Innovazione Organizzativa del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Basilicata, avvalendosi dei seguenti recapiti telefonici e telematici:
  - tel. 0971.666123 - 668055 – U.R.P.
  - email: [urpformazione@regione.basilicata.it](mailto:urpformazione@regione.basilicata.it)

## ART. 24 ADEMPIMENTI SULLA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PO FSE BASILICATA 2014-2020

### 1. Pubblicazione elenco beneficiari

I beneficiari, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (cioè gli organismi pubblici o privati responsabili dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni e, nel quadro dei regimi di aiuti di Stato, quali definiti al punto 13 del medesimo articolo, l'organismo che riceve l'aiuto), sono informati del cofinanziamento del FSE nell'ambito del PO FSE Basilicata 2014-2020 e che l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato

ai sensi dell'art. 115, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303 del 20/12/2013. (rif. Punto 3.2.1 allegato XII Reg. UE n. 1303/2013).

## 2. Informazione ai destinatari

I beneficiari sono tenuti ad informare i destinatari delle operazioni del cofinanziamento del FSE nell'ambito del PO FSE Basilicata 2014-2020.

## 3. Poster

I beneficiari, come individuati al punto precedente, devono esporre, in un luogo facilmente visibile al pubblico come l'area di ingresso di un edificio, un poster (in formato minimo A3) con le informazioni sul progetto che indichi il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea. Tale poster dovrà contenere oltre all'emblema dell'UE, al riferimento all'Unione Europea ed al Fondo Sociale Europeo, i loghi della Repubblica Italiana, della Regione Basilicata e del PO FSE Basilicata 2014-2020 secondo le indicazioni riportate nella DGR n. 621 del 14-5-2015 e nei Reg. 1303/2013 e 821/2014. (rif. Punto 2.2. comma 2. lett. b) all. XII Reg. UE n. 1303/2013 – Art. 4 Reg. UE n. 821 del 28/7/2014 – DGR n. 621 del 14.5.2015).

## 4. Eventuale documentazione di rendicontazione

Sui documenti prodotti per la gestione e rendicontazione del contributo dovranno essere riportati l'emblema dell'Unione europea, il riferimento all'Unione Europea ed al Fondo Sociale Europeo, i loghi della Repubblica Italiana, della Regione Basilicata e del PO FSE Basilicata 2014-2020, secondo le indicazioni di cui al punto precedente.

5. Gli atti ed i regolamenti citati sono disponibili sul sito [www.fse.basilicata.it](http://www.fse.basilicata.it) alla sezione Programmazione 2014-2020.

## **ART. 25 TUTELA E PRIVACY**

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente Avviso Pubblico verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni.

## **ART. 26 ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei modi e nelle forme consentiti dalla legge presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca - Via Vincenzo Verrastro, 8 - 85100 - Potenza

**ART. 27**  
**NORMA TRANSITORIA**

1. Nelle more del pieno sviluppo delle relative condizioni di Sistema, le attività di individuazione degli apprendimenti dei partecipanti di cui all'art. 6 comma 5 sono sospese, non trovando dunque applicazione quanto disposto, in materia di priorità di finanziamento, all'art. 8 comma 2, alinea secondo, con i conseguenti effetti sui criteri di valutazione di cui all'art. 16, comma 1, item C.3. Il punteggio minimo per l'accesso a finanziamento è rideterminato al valore di 17 punti.
2. Fino alla emanazione della nuova disciplina attuativa delle disposizioni regolamentari del PO FSE Basilicata 2014/2020 si applicano le disposizioni attualmente in vigore della PO Basilicata FSE 2007/13. Le nuove disposizioni, una volta emanate, troveranno applicazione dalla tranche di finanziamento (art. 11 comma 2) immediatamente successiva alla loro entrata in vigore.

*Allegato I*  
**Dichiarazione sostitutiva regime de minimis**

**Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445**

*(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)*

Il sottoscritto:

<b>SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente</b>					
<b>Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa</b>	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

<b>SEZIONE 2 – Anagrafica impresa</b>					
<b>Impresa</b>	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
<b>Sede legale</b>	Comune	CAP	Via	n.	prov
<b>Dati impresa</b>	Codice fiscale		Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dall'Avviso Pubblico "SPIC 2020 - SPortello Impresa formazione Continua" approvato con DGR n.....del.....

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 *de minimis* generale
- Regolamento n. 1408/2013 *de minimis* nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 *de minimis* nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 *de minimis* SIEG

**PRESA VISIONE** delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I.1);

**CONSAPEVOLE** delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

**DICHIARA**

**Sezione A – Natura dell'impresa**

- Che l'impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente<sup>1</sup>, altre imprese.
- Che l'impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato I.2:

*(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)*

Anagrafica impresa controllata					
<b>Impresa</b>	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
<b>Sede legale</b>	Comune	CAP	Via	n.	prov
<b>Dati impresa</b>	Codice fiscale	Partita IVA			

- Che l'impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato I.2:

*(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)*

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
<b>Impresa</b>	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
<b>Sede legale</b>	Comune	CAP	Via	n.	prov
<b>Dati impresa</b>	Codice fiscale	Partita IVA			

<sup>1</sup> Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I.1, Sez. A)

**Sezione B - Rispetto del massimale**

1) Che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il \_\_\_\_\_ e termina il \_\_\_\_\_;

2)

**2.1** - Che all'impresa rappresentata **NON E' STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «*de minimis*», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni<sup>2</sup>;

**2.2** - Che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «*de minimis*», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni<sup>3</sup>:

(*Aggiungere righe se necessario*)

	Impresa cui è stato concesso il <i>de minimis</i>	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE « <i>de minimis</i> » <sup>4</sup>	Importo dell'aiuto <i>de minimis</i>		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo <sup>5</sup>	
1								
2								
3								
<b>TOTALE</b>								

**Sezione C – settori in cui opera l'impresa**

Che l'impresa rappresentata **opera solo nei settori economici ammissibili** al finanziamento;

Che l'impresa rappresentata **opera anche in settori economici esclusi**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi**;

Che l'impresa rappresentata **opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi**.

<sup>2</sup> In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I.1, Sez. B)

<sup>3</sup> In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il *de minimis* usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I.1, Sez. B)

<sup>4</sup> Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto «*de minimis*»: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014/ (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

<sup>5</sup> Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I.1, Sez.B).

**sezione D Condizioni di cumulo**

**DICHIARA**

- Di NON AVERE ricevuto altri “aiuti di Stato” o contributi concessi a titolo di “de minimis” o Fondi UE a gestione diretta, sugli stessi costi ammissibili per cui si richiede il finanziamento.

**AUTORIZZA**

L'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

*Località e data* .....

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

---

## ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «*de minimis*» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti «*de minimis*» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.

Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto non all'importo in eccedenza, ma all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

### Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «*de minimis*» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'“impresa unica”.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

#### Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

*Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:*

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

*Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.*

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

**Sezione B: Rispetto del massimale.***Quali agevolazioni indicare?*

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «*de minimis*» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «*de minimis*»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «*de minimis*» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

*Periodo di riferimento:*

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per “esercizio finanziario” si intende **l'anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'“impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

*Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:*

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «*de minimis*» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il *de minimis* ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

<p>Ad esempio:</p> <p>All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in <i>de minimis</i> nell'anno 2010</p> <p>All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in <i>de minimis</i> nell'anno 2010</p> <p>Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)</p> <p>Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo <i>de minimis</i> di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€</p> <p>Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo <i>de minimis</i> nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti <i>de minimis</i> pari a 170.000€</p>
---

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «*de minimis*» ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto de minimis era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.

### **Sezione C: Campo di applicazione**

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti "de minimis".

Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti "de minimis" godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche allegato I del Regolamento (CE) n. 800/08.

*Allegato I.2 Modello da compilarsi da parte dell'impresa controllante o controllata*

**Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»,  
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445h  
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)**

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 - Anagrafica					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 - Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

**CONTROLLATA o CONTROLLANTE** dell'impresa richiedente ..... (denominazione/ragione sociale, forma giuridica) ..... in relazione a quanto previsto dall'Avviso Pubblico "SPIC 2020 - SPortello Impresa formazione Continua" approvato con la DGR n.....del.....

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 *de minimis* generale
- Regolamento n. 1408/2013 *de minimis* agricoltura
- Regolamento n. 717/2014 *de minimis* pesca
- Regolamento n. 360/2012 *de minimis* SIEG

**PRESA VISIONE** delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I.1);

**CONSAPEVOLE** delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

*Allegato I.2 Modello da compilarsi da parte dell'impresa controllante o controllata*

**DICHIARA<sup>1</sup>**

- 1.1** - Che all'impresa rappresentata **NON E' STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «*de minimis*».
- 1.2** - Che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «*de minimis*»:

*(Aggiungere righe se necessario)*

	Ente concedente	Riferimento normativo/amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE # <i>aiuti</i>	Importo dell'aiuto <i>de minimis</i>		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
					Concesso	Effettivo <sup>3</sup>	
1							
2							
3							
				<b>TOTALE</b>			

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione di dati personali*) e successive modifiche ed integrazioni:

**AUTORIZZA**

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Località e data .....

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

<sup>1</sup> Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell'impresa richiedente l'agevolazione.

<sup>2</sup> Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG)

<sup>3</sup> Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I.1, Sez.B).

*Allegato II*  
*Dichiarazione sostitutiva regime in esenzione*

*Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in esenzione, ai sensi dell'art. 47  
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*

*(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di  
documentazione amministrativa)*

Il sottoscritto:

<b>SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente</b>					
<b>Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa</b>	<b>Nome e cognome</b>		<b>nata/o il</b>	<b>nel Comune di</b>	<b>Pro</b>
	<b>Comune di residenza</b>	<b>CAP</b>	<b>Via</b>	<b>n.</b>	<b>Pro</b>

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

<b>SEZIONE 2 – Anagrafica impresa</b>					
<b>Impresa</b>	<b>Denominazione/Ragione sociale dell'impresa</b>		<b>Forma giuridica</b>		
<b>Sede legale</b>	<b>Comune</b>	<b>CAP</b>	<b>Via</b>	<b>n.</b>	<b>pro</b>
<b>Dati impresa</b>	<b>Codice fiscale</b>		<b>Partita IVA</b>		

In relazione a quanto previsto dall'Avviso Pubblico " SPIC 2020 - SPortello Impresa formazione Continua" approvato con DGR n.....del.....

Per la concessione di aiuti alla formazione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 187/1 del 26 giugno 2014)

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo*

*unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),*

DICHIARA

Sezione A - Natura dell'impresa

**Che, ai sensi delle definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento 651/2014 (in calce)**

L'impresa non è in difficoltà

E SI IMPEGNA

**A ripresentare al momento della concessione dell'aiuto la presente dichiarazione compilata in questa sezione, qualora intervengano variazioni rispetto a quanto qui dichiarato.**

---

DICHIARA

Sezione B – Dimensione dell'impresa

**Di rientrare nella dimensione d'impresa:**

**Piccola**

**Media**

**Grande**

**sulla base dei dati riportati nelle schede riportate in calce, di seguito indicate (barrare le caselle che interessano):**

- Scheda 1 Informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa;
- Scheda 2 Prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate
- Scheda 3 Prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate
- Scheda 3A Scheda di partenariato relativa a ciascuna impresa associata
- Scheda 4 Scheda imprese collegate - 1
- Scheda 5 Scheda imprese collegate - 2
- Scheda 5A Scheda di collegamento

---

DICHIARA

Sezione C – Clausola “Deggendorf”

- Che l'impresa di cui è titolare/che rappresenta, non è destinataria di un'ingiunzione di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, oppure;**
- Che l'impresa di cui è titolare/che rappresenta, pur essendo destinataria di un'ingiunzione di recupero:**

- Ha rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero oppure –
- Ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato.

E SI IMPEGNA

A ripresentare la presente dichiarazione in occasione di ogni successiva erogazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente.

---

Sezione D – Condizioni di cumulo

DICHIARA

- Di NON AVERE ricevuto altri “aiuti di Stato” o contributi concessi a titolo di “de minimis” o Fondi UE a gestione diretta, sugli stessi costi ammissibili per cui si richiede il finanziamento.

E ALLEGA

1) fotocopia del documento d'identità (tipo) \_\_\_\_\_ n.  
\_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_;

2) copia del modello F24 o del deposito presso la banca *(ove necessario)*.

DEFINIZIONI

Definizione impresa in difficoltà

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 definisce “impresa in difficoltà” un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) Nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente

disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

- b) Nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) Qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfisi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) Qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) Nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
  1. Il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
  2. Il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0

Schede per la definizione della dimensione d'impresa

<b>Scheda 1</b> <b>INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA</b>
--

1. Dati identificativi dell'impresa

**Denominazione o ragione sociale:**

**Indirizzo della sede legale:**

**N. di iscrizione al Registro delle imprese:**

2. Tipo di impresa

**Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:**

<input type="checkbox"/>	<b>Impresa autonoma</b>	<b>In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti dell'impresa richiedente. (Compilare solo la Scheda 1)</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Impresa associata</b>	<b>In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati indicati nei rispettivi prospetti di dettaglio di cui alle Schede 2, 3, 4 e 5</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Impresa collegata</b>	

3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa

**Periodo di riferimento (1):** .....

<b>Occupati (ULA)</b>	<b>Fatturato (*)</b>	<b>Totale di bilancio (*)</b>

(\*) In migliaia di euro

4. Dimensione dell'impresa

**In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell'impresa richiedente:**

<input type="checkbox"/>	<b>Micro impresa</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Piccola impresa</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Media impresa</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Grande impresa</b>

, li

(timbro e firma)

(1) Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

Scheda 2

**PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O COLLEGATE**

Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate

Periodo di riferimento <sup>(1)</sup> :			
	Occupati (ULA)	Fatturato <sup>(*)</sup>	Totale di bilancio <sup>(*)</sup>
1. Dati <sup>(2)</sup> dell'impresa richiedente o dei conti consolidati [riporto dalla tabella 1 della Scheda 4]			
2. Dati <sup>(2)</sup> di tutte le (eventuali) imprese associate (riporto dalla tabella riepilogativa della Scheda 3) aggregati in modo proporzionale			
3. Somma dei dati <sup>(2)</sup> di tutte le imprese collegate (eventuali) non ripresi tramite consolidamento alla riga I [riporto dalla tabella A della Scheda 5]			
<b>Totale</b>			

<sup>(\*)</sup> In migliaia di euro

I risultati della riga "Totale" vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa (Scheda 1)

, li

(timbro e firma)

<sup>(1)</sup> I dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

<sup>(2)</sup> I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Scheda 3

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE**

Tabella riepilogativa

Impresa associata (indicare denominazione)	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			
7)			
8)			
9)			
10)			
...)			
<b>Totale</b>			

(\*) In migliaia di euro.

I dati indicati nella riga "Totale" della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le imprese associate) della tabella della Scheda 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate.

, li

(timbro e firma)

(1) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

Scheda 3A  
SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA  
ASSOCIATA

1. Dati identificativi dell'impresa associata

Denominazione o ragione sociale:

Indirizzo della sede legale:

N. di iscrizione al Registro imprese:

2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell'impresa associata

Periodo di riferimento <sup>(1)</sup> :			
	Occupati (ULA)	Fatturato <sup>(*)</sup>	Totale di bilancio <sup>(*)</sup>
1. Dati lordi			
2. Dati lordi eventuali imprese collegate all'impresa associata			
3. Dati lordi totali			

(\*) In migliaia di euro.

NB: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono al 100% i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese collegate all'impresa associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per ciascuna di esse la Scheda 5° e riportare i dati nella Scheda 5; i dati totali risultanti dalla Tabella A della Scheda 5 devono essere riportati nella Tabella di cui al punto 2.

3. Calcolo proporzionale

- a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione<sup>(2)</sup> detenuta dall'impresa richiedente (o dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa associata oggetto della presente scheda: .....

Indicare anche la percentuale di partecipazione <sup>(2)</sup> detenuta dall'impresa associata oggetto della presente scheda nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata): .....

- b) Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale percentuale si applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il risultato del calcolo proporzionale <sup>(3)</sup> devono essere riportati nella tabella seguente:

Tabella «associata»			
Percentuale: . . .%	Occupati (ULA)	Fatturato <sup>(*)</sup>	Totale di bilancio <sup>(*)</sup>
Risultati proporzionali			

(\*) In migliaia di euro.

I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa della Scheda 3.

, lì

(timbro e firma)

(<sup>1</sup>) Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria

e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

<sup>(2)</sup> Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La percentuale deve essere indicata in cifre intere, troncando gli eventuali decimali.

<sup>(3)</sup> Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il fatturato ed il totale di bilancio.

Scheda 4  
**SCHEDA N. 1 IMPRESE COLLEGATE**

**(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L'IMPRESA RICHIEDENTE REDIGE CONTI CONSOLIDATI OPPURE È INCLUSA TRAMITE CONSOLIDAMENTO NEI CONTI CONSOLIDATI DI UN'ALTRA IMPRESA COLLEGATA)**

Tabella 1

	Occupati (ULA) (*)	Fatturato (**)	Totale di bilancio (**)
<b>Totale</b>			

(\*) Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata.

(\*\*) In migliaia di euro.

I conti consolidati servono da base di calcolo.

I dati indicati nella riga «Totale» della Tabella 1 devono essere riportati alla riga I del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Scheda 2).

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento		
Impresa collegata (denominazione)	Indirizzo della sede legale	N. di iscrizione al Registro delle imprese
A.		
B.		
C.		
D.		
E.		

**Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche le Schede 3A e 3.**

**Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.**

, li

(timbro e firma)

Scheda 5

**SCHEDA N.2 IMPRESE COLLEGATE**

**(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L'IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIU' IMPRESE COLLEGATE NON REDIGONO CONTI CONSOLIDATI OPPURE NON SONO RIPRESE TRAMITE CONSOLIDAMENTO)**

PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE COLLEGATE), COMPILARE UNA "SCHEDA DI COLLEGAMENTO" (Scheda 5A) E PROCEDERE ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE COLLEGATE COMPILANDO LA TABELLA A

Tabella A

Impresa (denominazione)	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
<b>Totale</b>			

(\*) In migliaia di euro.

I dati indicati alla riga "Totale" della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante le imprese collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Scheda 2), ovvero se trattasi di imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 della Scheda 3A

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

, li

(timbro e firma)

<b>SCHEDA DI COLLEGAMENTO</b>
-------------------------------

**(DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA COLLEGATA NON RIPRESA TRAMITE  
CONSOLIDAMENTO)**

**1. Dati identificativi dell'impresa**

Denominazione o ragione sociale: .....

Indirizzo della sede legale: .....

N. di iscrizione al Registro delle imprese: .....

**2. Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari**

Periodo di riferimento <sup>(1)</sup> :			
	Occupati (ULA)	Fatturato <sup>(*)</sup>	Totale di bilancio <sup>(*)</sup>
<b>Totale</b>			

(\*) In migliaia di euro.

**I dati devono essere riportati nella tabella A della Scheda 5.**

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati <sup>(2)</sup>. Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche le Schede 3A e 3

, li

(timbro e firma)

<sup>(1)</sup> Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n.689/74 ed in conformità agli art.2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

<sup>(2)</sup> Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

**DICHIARAZIONE SULL'IMPRESA**  
**(sostitutiva dell'atto di notorietà – art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, in attuazione dell'Avviso Pubblico "SPIC 2020- SPortello Impresa formazione Continua" consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. sopra citato,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che, alla data di presentazione della domanda, l'impresa da lui legalmente rappresentata:

- ha sede legale e/o almeno una sua unità locale allocata sul territorio della Regione Basilicata **(nel caso in cui all'atto della presentazione della domanda il richiedente non abbia la sede legale o un'unità locale sul territorio regionale il requisito deve essere posseduto alla data di liquidazione del contributo ma comunicato alla Amministrazione regionale entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento dirigenziale di concessione del finanziamento (approvazione degli esiti di valutazione);**
- ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato I al Reg. UE 651/2014, ha natura di [SEGNARE LA DEFINIZIONE CHE INTERESSA]
  - grande
  - media
  - piccola / micro impresa
- ha n. ....lavoratori svantaggiati;
- ha n. ....lavoratori disabili;
- l'intensità di aiuto è pari a .....% del costo complessivo del progetto;
- non ha cessato o sospeso la propria attività ed è iscritta nel relativo registro di categoria;
- non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, o non ha in corso un procedimento di una di tali situazioni;
- non è un'impresa in difficoltà, come definita dall' articolo 1, par. 18, lett. a) b) c) del Reg. (CE) 651/2014;
- osserva al proprio interno gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- non ha commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

- non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- rispetta per il proprio personale il CCNL di riferimento;
- è in regola con gli adempimenti degli obblighi occupazionali stabiliti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- non è destinataria di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123;
- non vige nei propri confronti alcuna delle cause ostative previste dalla l. 575/65 e s.m.i (norme antimafia)
- non ha presentato negli ultimi 18 mesi interventi formativi analoghi per contenuti e rivolti ai medesimi destinatari, anche se realizzati da un soggetto (es. organismo di Formazione) incaricato dall'impresa dichiarante.

***La dichiarazione, debitamente compilata, timbrata e firmata digitalmente, deve essere scannerizzata ed allegata in formato pdf al formulario on line per la presentazione del progetto, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.***

---

(data)

---

(timbro e firma per esteso  
del legale rappresentante)

Allegato IV

AVVISO PUBBLICO

SPIC 2020 – “Sportello Impresa formazione Continua”

D.G.R. n.  del

ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO

Denominazione del progetto
Nominativo del soggetto proponente/attuatore <sup>1</sup>
Nominativo del soggetto capofila (solo ove il soggetto proponente sia un'ATI)
Nominativo del legale rappresentante del soggetto proponente / capofila dell'ATI/ATS

<sup>1</sup> Vedi art. 7 dell'Avviso Pubblico: nome dell'impresa singola, o dell'ATI, o del Consorzio, o dell'Organismo di Formazione proponente

Il/La sottoscritto/a					
nato/a		Prov.		il	
Codice Fiscale					
legale rappresentante del soggetto proponente / capofila ATI /ATS					
Codice Fiscale / Partita IVA					
sede legale in		Prov.		Indirizzo	
delega alla firma conferita in data <sup>2</sup>					
con che tipologia di atto? <sup>3</sup>					

### PRESO ATTO

- che con Decisione CCI2014-IT05SFOP016 del 17 Dicembre 2014 la Commissione Europea ha approvato il P.O. Basilicata F.S.E. 2014-2020;
- che il Comitato di Sorveglianza del 16 Giugno 2015 ha approvato i “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere a cofinanziamento del F.S.E.” relativi al programma Operativo FSE 2014/2020 della Regione Basilicata;
- che con D.G.R. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2016 la Giunta Regionale ha approvato l’Avviso Pubblico “SPIC 2020 - Sportello Impresa Formazione Continua”

si impegna, ad ogni effetto di legge, a rispettare quanto riportato nell’articolato che segue:

#### ART.1 – OGGETTO DELL’ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO

Il presente atto unilaterale disciplina gli obblighi cui formalmente si impegna il soggetto proponente/attuatore del progetto \_\_\_\_\_ candidato a valere sull’Avviso Pubblico “SPIC 2020 – Sportello Impresa Formazione Continua”. Il presente atto unilaterale di impegno sostituisce a tutti gli effetti la sottoscrizione della Convenzione fra soggetto proponente/attuatore e Regione Basilicata.

<sup>2</sup> Solo in caso di società / consorzi / ATI

<sup>3</sup> Delibera di Consiglio di Amministrazione, verbale di riunione dei soci, scrittura privata, etc.

## ART. 2 - TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Il soggetto proponente/attuatore si impegna a dare avvio alle attività progettuali, in linea con quanto previsto dall'Art. 20 dell'Avviso Pubblico, entro la data indicata sul progetto presentato, e comunque **entro e non oltre i 15 giorni naturali** dalla data di ricezione della Determinazione Dirigenziale di assegnazione.

Il soggetto proponente/attuatore si impegna altresì a realizzare le attività progettuali e presentare il rendiconto finale entro **150 giorni** dalla data di avvio.

**Nel sottoscrivere il presente Atto unilaterale di impegno, il soggetto proponente/attuatore sottoscrive anche l'esplicita accettazione della clausola di revoca del finanziamento in caso di non rispetto dei tempi di realizzazione (inizio e fine delle attività) sopra esposti.**

## ART. 3 - DIVIETO DI CESSIONE A TERZI E DELEGA

E' vietata la cessione, anche parziale, a qualunque titolo, del presente atto unilaterale di impegno. E', di norma, fatto divieto di delega di una o più attività di progetto a soggetti terzi, salvo quelle espressamente previste dall'Avviso Pubblico all'Art. 7 comma 2 punto a) 2° pallino.

## ART. 4 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROPONENTE/ATTUATORE

Il soggetto proponente/attuatore è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:

1. rispettare i tempi di avvio e conclusione delle attività progettuali (vedi art. 2 del presente atto);
2. comunicare, entro 30 gg dal provvedimento dirigenziale di approvazione degli esiti della valutazione, all'Amministrazione regionale l'apertura della sede operativa nel territorio regionale per le aziende beneficiarie che alla data di candidatura del progetto formativo non avevano sede legale o un'unità operativa sul territorio regionale;
1. comunicare la data di avvio delle attività formative almeno 5 giorni prima della data prevista per l'avvio delle stesse unitamente alla documentazione propedeutica richiesta dall'Amministrazione Regione;
2. comunicare la data di conclusione delle attività formative entro 5 giorni dell'avvenuta conclusione;
3. fornire, all'atto della richiesta di erogazione del 1° rateo e/o del saldo, la documentazione richiesta (vedi art. 8 del presente Atto unilaterale di impegno);
4. realizzare il progetto in conformità alle disposizioni normative e regolamentari in materia di utilizzo dei Fondi comunitari;
5. aprire o utilizzare, se già esistente, un conto corrente bancario dedicato alle operazioni sul FSE;
6. osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di formazione;
7. accettare il controllo dell'Amministrazione regionale ed assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche e delle visite ispettive con la presenza del

- personale interessato e fornire tutte le informazioni richieste dall'Amministrazione regionale;
8. realizzare le attività formative in conformità al progetto approvato;
  9. inserire i dati e le informazioni nel sistema informativo regionale SIRFO2007, secondo le modalità, i tempi e le procedure stabilite dall'Amministrazione regionale e in particolare trasmettere mensilmente le dichiarazioni di spesa /domande di rimborso attraverso il sistema Informativo Sirfo2007;
  10. inviare quotidianamente all'indirizzo di posta dedicato [spic@regione.basilicata.it](mailto:spic@regione.basilicata.it) copia del foglio registro presenze giornaliero rispettando modalità e i tempi che saranno definiti dall'Amministrazione Regionale;
  11. mantenere presso la sede di svolgimento della formazione i registri. In caso di gestione accentrata per più progetti afferenti allo stesso soggetto proponente/attuatore tutta la documentazione probatoria deve essere comunque tenuta presso le sedi di svolgimento della formazione in copia conforme all'originale;
  12. predisporre il regolamento interno delle attività secondo le disposizioni fornite;
  13. esibire, su richiesta della dall'Amministrazione Regionale, la documentazione in originale;
  14. presentare il rendiconto finale entro 30 gg. dalla comunicazione alla Regione della conclusione delle attività formative;
  15. rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
  16. rispettare la normativa in materia di trattamento dei dati personali;
  17. rilasciare ai destinatari della formazione l'attestazione finale, se prevista del progetto approvato;

Per quanto non previsto, il soggetto proponente/ attuatore è tenuto a rispettare, fino all'entrata in vigore della nuova disciplina, quanto contenuto nel documento (approvato con D.G.R. n. 237 del 2 Marzo 2012) "Parametri di costo ammissibili nel quadro delle operazioni di semplificazione previste dall'art. 11.3(b) del regolamento (CE) 1081/2006, relativamente agli interventi di Formazione Continua finanziati dalla Regione Basilicata", nonché alle norme – ove applicabili - inserite nel Capitolo "Obblighi dei beneficiari" delle Linee Guida per la gestione inserite nel Documento sui Sistemi di Gestione e Controllo modificate con DGR n. 1015 del 9 Agosto 2013 e s.m.i.

**Il mancato rispetto di uno degli obblighi descritti nei documenti indicati comporta la revoca del finanziamento concesso.**

#### **ART. 5 – DIRITTI DEL SOGGETTO PROPONENTE/ATTUATORE**

Il soggetto proponente/attuatore ha diritto:

1. ad essere informato preventivamente dei controlli di primo livello, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di effettuare, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, verifiche ispettive volte a controllare la corretta realizzazione delle attività;
2. ad essere assistito da persone di propria fiducia durante le attività di controllo;
3. a conoscere gli esiti dei controlli.

## ART. 6 - SEDE OPERATIVA

Il soggetto proponente/attuatore si impegna a realizzare le attività di formazione in locali idonei, situati nel Comune di \_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.  
L'attestazione di idoneità dei locali, delle attrezzature e degli arredi va esibita all'atto della dichiarazione di avvio attività (vedi successivo Art. 7).

## ART. 7 – MODALITA' DI AVVIO DELLE ATTIVITA'

L'avvio delle attività formative si realizza attraverso una lettera di comunicazione della data fissata per l'apertura del corso, che deve pervenire alla Regione almeno 5 giorni prima; alla lettera devono essere allegati i seguenti documenti:

- contratti di delega con i soggetti terzi, ove presenti nel Progetto, e/o nomina, con apposito atto, delle risorse interne impegnate nella realizzazione dell'attività formativa (7 comma 2 lett. a);  
conferimento d'incarico da parte dell'impresa beneficiaria all'OdF (art. 7 comma 2 lett. b dell'Avviso Pubblico);
- calendario relativo all'intero progetto formativo;
- registri di presenza, con richiesta di vidimazione alla Regione Basilicata;
- documentazione in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante che i locali da utilizzare per la formazione sono idonei, e che gli arredi e le attrezzature, utilizzate per le attività formative, rispondono alla normativa vigente in materia di antinfortunistica, igiene, tutela della salute e prevenzione incendi. Tale attestazione deve essere prodotta dal titolare (proprietario, o chi ne ha la disponibilità) dei locali suddetti;
- curricula del personale docente e non docente.
- Lettere di incarico del personale docente e non docente.

## ART. 8 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il costo complessivo del progetto è di Euro \_\_\_\_\_

Il soggetto proponente/attuatore si impegna a richiedere il finanziamento del progetto secondo le seguenti modalità:

- o **1° rateo, pari al 50% del contributo pubblico assentito**; dopo aver dimostrato (ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 dell'Avviso Pubblico e dell'art. 7 del presente atto unilaterale di impegno) di aver avviato le attività formative, e previa presentazione agli Uffici competenti della Regione Basilicata dei seguenti documenti:
  - domanda di liquidazione del 1° rateo;
  - fattura per l'importo richiesto e relativa garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (vedi art. 9 del presente Atto unilaterale di impegno);
  -

- **2° rateo, a saldo del contributo pubblico assentito** e comunque per un importo complessivo non superiore a quello richiesto, presentando agli Uffici competenti della Regione Basilicata la seguente documentazione:
  - domanda di liquidazione del saldo;
  - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 con il quale si attesta il monte ore effettivamente svolte suddivise per allievo e si dichiara che le attività sono state svolte nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e dall'Avviso Pubblico;
  - relazione sull'attività svolta, con particolare riguardo alla comparazione fra il progetto presentato e il progetto realizzato;
  - documentazione amministrativa e didattica riguardante l'attività svolta (in particolare: il registro delle presenze) in originale.

#### ART. 9 - GARANZIA FIDEIUSSORIA

Il soggetto proponente/attuatore s'impegna a contrarre polizza fideiussoria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima e semplice richiesta, a favore della Regione Basilicata di importo pari all'anticipo richiesto.

La polizza deve essere stipulata con soggetti abilitati a costituire cauzioni a favore di pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 2 del DM del Ministero del Tesoro del 22 aprile 1997, contestualmente alla richiesta di anticipo del primo rateo e con validità a decorrere dalla stessa data.

L'escussione della polizza fideiussoria deve essere prevista espressamente a prima e semplice richiesta scritta e la garanzia è operante comunque fino allo svincolo da parte della Regione del saldo, a seguito di approvazione del rendiconto finale.

#### ART. 10 - CONTROLLI

Il soggetto proponente/attuatore si assume l'obbligo di accettare e facilitare i controlli che la Regione effettua circa la veridicità delle informazioni, anche con richiesta della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l'accertata non veridicità di quanto dichiarato comporta la decadenza del beneficio e conseguente recupero delle eventuali somme percepite e il pagamento degli interessi legali dal momento dell'erogazione delle somme medesime fino al giorno della restituzione. In presenza di dichiarazioni non veritiere, l'Ufficio regionale competente è obbligato a segnalare all'Autorità Giudiziaria i casi di irregolarità rilevata.

In particolare il soggetto proponente/attuatore accetta di sottoporsi ai seguenti controlli.

##### **1. da parte degli Uffici preposti alla gestione/controlli di I livello:**

- sull'effettiva e regolare realizzazione delle attività formative tramite verifiche ispettive in loco da parte dei funzionari preposti;

- o sulla documentazione presentata all'atto dell'avvio delle attività, o all'atto della richiesta di erogazione del primo rateo, ove i due momenti coincidano;
- o sulla documentazione presentata all'atto della richiesta del saldo (vedi art. 8); in questa seconda fase, in particolare, verranno effettuati controlli sui registri presenza, sui curricula dei docenti entrati in aula, nonché controlli sul monte ore di docenza assegnato a docenti interni, onde determinare con esattezza l'entità del contributo pubblico da liquidare a saldo (vedi Art. 6 dell'Avviso Pubblico).
- o sulle dichiarazioni di spesa che è obbligatorio trasmettere mensilmente alla Regione tramite il Sistema Informativo Regionale SIRFO, indipendentemente dai tempi di gestione del progetto.

#### **ART. 11 – Verifiche Ispettive in Loco sulla regolarità delle attività formative.**

La Regione, tramite proprio personale incaricato o delegato, effettua verifiche in loco sul regolare svolgimento delle attività di formazione, anche in ossequio a quanto previsto dal paragrafo 3.2 "Sistemi dei controlli" di cui alla D.G.R. n. 237/2012. Nel caso di verifiche in loco, il soggetto proponente/attuatore è tenuto a consentire l'accesso ai propri locali, sede di svolgimento dell'attività, e a garantire l'accesso presso le eventuali strutture sedi di stage, da parte del personale regionale incaricato o delegato.

Il rifiuto all'accesso comporta la violazione degli obblighi di cui all'art. 4 del presente atto unilaterale.

I registri di presenza e ogni documentazione attestante lo svolgimento delle attività, devono essere mantenuti presso la sedi di svolgimento delle stesse, a disposizione di eventuali controlli.

In esito a ciascun controllo, il personale incaricato che lo ha eseguito redige apposito verbale di verifica; su richiesta del rappresentante legale del soggetto proponente/attuatore, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e ne rilascia copia. Il verbale rappresenta, sinteticamente, la situazione di fatto al momento del controllo, in ordine allo svolgimento delle attività formative e alla compilazione del registro presenze, in rapporto al progetto approvato e alla documentazione presentata dal soggetto proponente/attuatore.

**La riscontrata mancanza, nel luogo di svolgimento delle attività, del registro presenze, la sua non corretta tenuta, (stante la sua sostanziale natura di atto pubblico del registro presenze in quanto preventivamente vidimato dalla regione) e ogni altra forma di irregolarità nella gestione del corso comporta, in sede di rendicontazione finale, la riduzione del finanziamento proporzionalmente al numero di ore di formazione oggetto della irregolarità. Qualora ad una seconda verifica in loco fossero rilevate nuovamente delle irregolarità gestionali la Regione adotterà il provvedimento di revoca del finanziamento ex art. 12 penultimo comma.**

#### **ART. 12 – RISOLUZIONE, DECADENZA E PENALI.**

Il soggetto proponente/attuatore si impegna ad accettare che in caso di inadempimento di uno o più obblighi, di cui all'art. 4 del presente Atto, la Regione procede, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., alla risoluzione del rapporto regolamentato dal presente atto di adesione, previa diffida ad adempiere.

La Regione assegnerà al soggetto proponente/attuatore un congruo termine, non inferiore a gg.15, per l'adempimento, decorso inutilmente il quale il rapporto instaurato tra la Regione e il soggetto

proponente/attuatore per la realizzazione del progetto in oggetto si intenderà risolto di diritto con conseguente revoca dell'affidamento ed eventuale recupero delle somme erogate. In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione del rendiconto finale delle spese, oltre a quanto sopra previsto, verrà applicata, per ogni settimana di ritardo, una penale, prevista per il semplice ritardo, pari al 2% dell'intero ammontare del finanziamento assentito.

**In deroga a quanto sopra descritto, in caso di violazione dell'obbligo di cui all'Art. 2 del presente Atto, l'Amministrazione, senza ulteriori comunicazioni, così come normato anche dall'Art. 20 punto 1 dell'Avviso Pubblico applica la sanzione della pronuncia di revoca del finanziamento per mancato inizio dell'attività entro i termini stabiliti, e procede allo scorrimento della graduatoria.**

**In deroga altresì a quanto sopra descritto, in caso di accertata irregolarità nella gestione delle attività formative di cui all'art. 11 del presente provvedimento, e in caso di mancata comunicazione di cui all'art. 4 comma 2 la Regione applica la sanzione della pronuncia di revoca del finanziamento.**

Resta, comunque e in ogni caso, salvo ed impregiudicato il diritto della Regione al risarcimento dei danni subiti.

#### **ART. 13 - CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ**

Il soggetto proponente/attuatore si assume la responsabilità:

- per tutto quanto concerne la realizzazione del progetto;
- in sede civile e in sede penale in caso di infortuni al personale addetto o a terzi

Il soggetto proponente/attuatore solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della Regione. La responsabilità relativa ai rapporti lavorativi del personale impegnato e ai contratti a qualunque titolo stipulati tra il soggetto proponente/attuatore e terzi fanno capo in modo esclusivo al soggetto proponente/attuatore, che esonera espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse insorgere.

Il soggetto proponente/attuatore si impegna altresì a risarcire la Regione dal danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Atto unilaterale.

#### **ART. 14 - VARIAZIONI E MODIFICHE DEL PROGETTO**

Qualora nel corso dell'attuazione del progetto, sia necessario apportare variazioni allo stesso o a parti dello stesso, il soggetto proponente/attuatore dovrà presentare idonea richiesta agli Uffici Regionali competenti, i quali effettueranno la valutazione di ammissibilità delle richieste di variazione; in particolare, gli Uffici competenti si accerteranno che le modifiche richieste non vadano ad inficiare elementi progettuali che siano stati decisivi ai fini dell'attribuzione del punteggio in fase di valutazione del progetto stesso.

Le eventuali variazioni in corso relative a:

1. sede delle attività
2. nominativi del personale docente e non docente.
3. contenuto
4. durata delle attività formative (e data di scadenza finale, purché entro i 150 giorni previsti dall'art. 2 del presente Atto)

devono essere preventivamente e tempestivamente comunicate agli Uffici preposti alla gestione, per l'assolvimento dei compiti di controllo, **almeno 10 giorni prima** della modifica da apportare, al fine di consentire all'Ufficio di esprimersi su tale richiesta. Nell'ipotesi di variazione di cui al punto 2., dovrà essere prodotto il curriculum della figura professionale che viene sostituita e la giustificazione della variazione. Le attività relative alla parte di progetto modificato senza autorizzazione non saranno riconosciute.

La modifica dei **nominativi dei destinatari** è possibile solo nel limite del 20% del totale destinatari, e nel rispetto delle caratteristiche del progetto approvato. Detta modifica è consentita e va comunicata alla Regione da parte del soggetto proponente/attuatore solo in sede di produzione della documentazione propedeutica all'avvio delle attività formative.

**Non possono in ogni caso essere modificati i seguenti elementi:**

- a) data di avvio delle attività;
- b) obiettivi del progetto;
- c) contenuti generali;
- d) costo e finanziamento massimo approvato.

Formano oggetto di semplice comunicazione:

- l'articolazione e la struttura del progetto (articolazione in fasi, moduli ed unità didattiche), nella misura in cui subiscano solo delle revisioni parziali adeguatamente motivate, di portata esclusivamente migliorativa;
- le variazioni di orario e di data delle lezioni, la sospensione e l'annullamento delle lezioni. Le variazioni di attività devono essere comunicate obbligatoriamente almeno due giorni prima della data interessata; solo in caso di eventi improvvisi e non prevedibili, la comunicazione deve avvenire comunque prima dell'avvio delle attività formative e deve sempre riportare la motivazione per cui la variazione non è stata comunicata entro i tempi stabiliti.

## ART. 15 - PUBBLICITÀ DEGLI INTERVENTI

Il soggetto proponente/ attuatore deve garantire la massima visibilità, ove compatibile, agli interventi cofinanziati dal FSE ai sensi del Regolamento CE n. 1304/2013 e s.m.i. della Commissione e in coerenza con il Piano di Comunicazione 2014-2020 approvato in sede di Comitato di Sorveglianza del 16 Giugno 2015.

## ART. 16 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto di adesione, si rimanda a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di formazione professionale, ed in particolare a quanto previsto

dall'Avviso Pubblico "SPIC 2020 – Sportello Impresa formazione Continua" e alle norme del codice civile.

#### **ART. 17 - VALIDITÀ ED EFFICACIA DELL'ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO**

Il presente atto ha validità e produce i suoi effetti fino alla notifica del provvedimento amministrativo di approvazione del rendiconto finale.

#### **ART. 18 - ESEZIONE DA IMPOSTE E TASSE**

Il presente atto è esente da qualsiasi imposta o tassa ai sensi dell'art. 5 della Legge 845/78.

#### **ART. 19 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

Tutti i dati forniti per la redazione del presente atto saranno trattati dalla Regione, nel rispetto della D.Lgs. 196/2003.

#### **ART. 20 - FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, la validità, l'esecuzione, la risoluzione del presente atto è competente in via esclusiva il foro di Potenza.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione


Per il soggetto proponente /attuatore/ capofila dell'ATI  
(timbro e firma)

---


*La dichiarazione, debitamente compilata, timbrata e firmata digitalmente, deve essere scannerizzata ed allegata in formato pdf al formulario on line per la presentazione del progetto, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.*

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data \_\_\_\_\_  
al Dipartimento interessato  al Consiglio regionale

9.03.2016

L'IMPIEGATO ADDETTO

